

Procedura Whistleblowing

Indice

Procedura Whistleblowing	1
Indice	1
1. PREMESSA	2
2. GLOSSARIO	2
3. DESTINATARI	3
4. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	4
5. DESCRIZIONE DEL PROCESSO E RESPONSABILITA'	4
5.1 Scopo e descrizione del processo	5
5.2 Contenuto delle Segnalazioni	5
5.3 La trasmissione della Segnalazione	5
5.4 La registrazione della Segnalazione	6
5.5 Classificazione e analisi preliminare della Segnalazione	6
5.6 L'esecuzione dell'istruttoria	7
5.7 Esiti	7
5.8 Azioni correttive: il monitoraggio	8
5.9 Conservazione e archiviazione della documentazione	8
6. LE SEGNALAZIONI ESTERNE: IL CANALE ANAC	8
7. GARANZIE E TUTELE	9
7.1 La tutela dell'identità del Segnalante	9
7.2 Misure di protezione	10
8. LE RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE	10

1. PREMESSA

La presente Procedura ha lo scopo di disciplinare il processo di ricezione, analisi e gestione delle Segnalazioni (cd. *Whistleblowing*) su informazioni, adeguatamente circostanziate, di cui il segnalante è venuto a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo riguardo a violazioni, compresi i fondati sospetti, di normative nazionali e dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di ESCA S.r.l. (di seguito anche solo "ESCA" o la "Società"), nonché violazioni del Codice Etico, del Modello Organizzativo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e del sistema di regole e procedure aziendali vigenti.

La Procedura è finalizzata anche a dare attuazione al Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24, pubblicato in G.U. in data 16.03.2023, recante il recepimento della Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante *"la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione"* (cd. disciplina *Whistleblowing*), le cui disposizioni hanno effetto a decorrere dal 15 luglio 2023.

2. GLOSSARIO

Ai fini della presente Procedura si intende per:

- **Contesto lavorativo:** le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui all'articolo 3, commi 3 o 4 del D.Lgs. 24/2023, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.
- **Divulgazione pubblica:** rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.
- **Facilitatore:** la persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di Segnalazione e che opera nel medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.
- **Gestore:** soggetto autonomo¹ e adeguatamente formato individuato quale responsabile della gestione delle Segnalazioni, ai sensi del D.Lgs. 24/2023.
- **Informazioni sulle violazioni:** informazioni, adeguatamente circostanziate, compresi i fondati sospetti, riguardanti comportamenti, atti od omissioni commessi o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commessi nonché elementi riguardanti condotte, anche omissive, volte ad occultare tali violazioni. Rientrano anche le informazioni su violazioni acquisite nell'ambito di un rapporto di lavoro non ancora iniziato o nel frattempo terminato, qualora dette informazioni siano state acquisite nell'ambito del contesto lavorativo oppure nella fase selettiva o precontrattuale.
- **Organismo di Vigilanza (OdV):** l'Organismo di Vigilanza di ESCA, nominato dalla Società, che ai fini della presente Procedura, avendo ricevuto incarico e adeguato budget separato, assume anche il ruolo di Gestore delle Segnalazioni Whistleblowing ai sensi del D. Lgs. 24/2023.
- **Persona coinvolta:** la persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione interna o esterna ovvero nella Divulgazione Pubblica come soggetto a cui la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata ovvero divulgata pubblicamente.
- **Personale di ESCA:** lavoratori subordinati, a tempo indeterminato o determinato, di ESCA; persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, per/presso ESCA.
- **Piattaforma:** software dedicato al ricevimento e alla gestione delle Segnalazioni ai sensi del D. Lgs. 24/2023.
- **Segnalante:** la persona che effettua una Segnalazione tramite il canale di Segnalazione, una denuncia

¹ Il concetto di autonomia è declinato da ANAC come "imparzialità" e "indipendenza".

all'Autorità giudiziaria e/o contabile², ovvero una Divulgazione pubblica.

- **Segnalazione:** la comunicazione, scritta o orale, di informazioni riferibili alla Società di cui il Segnalante è venuto a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo riguardo a violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di ESCA, nonché violazioni del Codice Etico, del Modello Organizzativo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e del sistema di regole e procedure vigenti.
- **Segnalazione circostanziata:** Segnalazione in cui le asserzioni sono caratterizzate da un grado di dettaglio sufficiente, almeno astrattamente, a far emergere circostanze e fatti precisi e concordanti e relazionate a contesti determinati, nonché a consentire di identificare elementi utili ai fini della verifica della fondatezza della Segnalazione stessa (ad esempio, elementi che consentono di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati, il contesto, il luogo e il periodo temporale delle circostanze segnalate, valore, cause e finalità delle condotte, anomalie relative al sistema di controllo interno, documentazione a supporto, ecc.). Nell'ambito delle Segnalazioni circostanziate si distinguono le asserzioni: i) "verificabili", qualora in base ai contenuti della Segnalazione sia possibile in concreto svolgere verifiche in ambito aziendale sulla fondatezza, nei limiti delle attività e con gli strumenti di analisi a disposizione del Gestore; ii) "non verificabili", sulla base degli strumenti di analisi a disposizione, non risulta possibile svolgere verifiche sulla fondatezza della Segnalazione. Le verifiche su circostanze e valutazioni riconducibili ad elementi intenzionali e/o soggettivi risentono dei limiti propri delle attività di audit e dei relativi strumenti a disposizione.
- **Segnalazione effettuata con dolo o colpa grave:** quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del Segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia, ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.
- **Segnalazione esterna:** la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di Segnalazione esterna attivato dall'ANAC.
- **Segnalazione interna:** la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di Segnalazione interna.
- **Segnalazione relativa a fatti rilevanti:** i) Segnalazioni che riguardano Amministratori e/o membri degli organi di controllo/vigilanza di ESCA; ii) Segnalazioni per le quali, anche dalle preliminari analisi, siano configurabili gravi violazioni al Modello 231 tali da esporre la società al rischio di responsabilità amministrativa dipendente da reato ai sensi del d.lgs. n. 231/2001; iii) Segnalazioni su anomalie operative aziendali e/o illeciti e/o frodi e/o abusi per le quali, all'esito delle verifiche preliminari, sia stimabile un impatto quali-quantitativo significativo sul bilancio (in termini di tematiche di contabilità, revisione legale dei conti, controlli interni sull'informativa finanziaria). L'impatto è "significativo" sotto l'aspetto qualitativo se le anomalie operative e/o frodi e/o abusi sono in grado di influenzare le decisioni economiche e di investimento dei potenziali destinatari dell'informativa finanziaria. La significatività dell'impatto sotto l'aspetto quantitativo viene valutata dal Gestore d'intesa con il management aziendale.
- **Terzi:** le persone fisiche o giuridiche che, a vario titolo, intrattengono rapporti di lavoro, di collaborazione o d'affari con ESCA, ivi compresi i fornitori (anche in regime di appalto/subappalto), i lavoratori autonomi o titolari di rapporti di collaborazione, i liberi professionisti, i consulenti, gli agenti e intermediari, i volontari e tirocinanti (retribuiti o non retribuiti), che svolgono la propria attività lavorativa presso ESCA.
- **Vertice Aziendale:** il Consiglio di Amministrazione ed il Sindaco Unico di ESCA ed eventuali ulteriori organismi di vigilanza e/o di controllo istituiti in seno alla Società.

3. DESTINATARI

² Denuncia presentata davanti alla Corte dei Conti, ovvero giurisdizioni contabili regionali o provinciali.

I destinatari della Procedura sono:

- i Vertici Aziendali e i componenti degli organi sociali e l'Organismo di Vigilanza di ESCA;
- soci di Esca che siano venuti a conoscenza di violazioni (possibile) oggetto di Segnalazione nell'esercizio dei diritti di cui sono titolari in ragione del loro ruolo di azionisti rivestito nell'impresa;
- i fornitori (anche in regime di appalto/subappalto);
- tutti i lavoratori subordinati di ESCA, ivi inclusi i lavoratori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal D.Lgs. 81/2015 (es. somministrati, apprendisti, lavoratori a tempo determinato, lavoratori a tempo parziale, etc.), ovvero dall'articolo 54-bis del D.Lgs. 50/2017, convertito dalla L. 96/2017 (prestazioni di lavoro occasionale) che prestano attività per ESCA.

Le informazioni, compresi i fondati sospetti, possono riguardare violazioni già commesse o non ancora commesse (ma che, sulla base di elementi concreti, potrebbero esserlo), nonché condotte volte ad occultarle (es. occultamento o distruzione di prove). Si deve poi trattare di comportamenti, atti od omissioni di cui il Segnalante o il denunciante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo.

La Procedura si applica anche nel caso di Segnalazioni che intervengano nell'ambito di un rapporto di lavoro poi terminato, se le informazioni sono state acquisite durante il suo svolgimento, nonché qualora il rapporto non sia ancora iniziato e le informazioni sulle violazioni siano state acquisite durante la selezione o in altre fasi precontrattuali.

4. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La Procedura ha lo scopo di disciplinare il processo di ricezione, analisi e gestione delle Segnalazioni, compresa l'archiviazione e la successiva cancellazione sia delle Segnalazioni sia della documentazione ad esse correlata.

La Procedura si applica a ESCA, che ne garantisce la corretta e costante applicazione nonché la diffusione interna ed esterna.

Sono escluse dal perimetro della Procedura le Segnalazioni inerenti a:

- contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del Segnalante, che attengono esclusivamente alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti con le figure gerarchicamente sovraordinate, salvo che siano collegate o riferibili alla violazione di norme o di regole/procedure interne;
- violazioni in materia di sicurezza e difesa nazionale;
- violazioni disciplinate in via obbligatoria da atti dell'Unione Europea o nazionali, come indicati nell'art. 1, co.2, lett. b) del d.lgs. n. 24/2023 (in materia di servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell'ambiente);
- fatti o circostanze rientranti nell'applicazione di disposizioni nazionali o dell'Unione Europea in materia di informazioni classificate, segreto forense o medico e di segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali, ovvero rientranti nell'applicazione di disposizioni nazionali in materia di procedura penale, di autonomia e indipendenza della magistratura, delle disposizioni sulle funzioni e attribuzioni del Consiglio Superiore della Magistratura, in materia di difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica, nonché in materia di esercizio e tutela del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati.

Le Segnalazioni rientranti nelle predette tipologie, pur se inserite nel portale, non saranno, pertanto, considerate Segnalazioni *Whistleblowing*, e, quindi, potranno essere trattate come Segnalazioni ordinarie, previa ritrasmissione alla competente funzione aziendale.

5. DESCRIZIONE DEL PROCESSO E RESPONSABILITA'

5.1 Scopo e descrizione del processo

Per le Segnalazioni riguardanti ESCA, l'owner del processo di gestione è l'Organismo di Vigilanza di ESCA, ferme le responsabilità e le prerogative del Sindaco sulle Segnalazioni allo stesso indirizzate, ivi incluse le denunce ex art. 2408 del Codice Civile.

Per la gestione delle Segnalazioni il Gestore può avvalersi del supporto di altre funzioni aziendali.

Il Gestore svolge altresì gli approfondimenti istruttori richiesti da ANAC sulle Segnalazioni trasmesse tramite canale esterno ovvero sulle divulgazioni pubbliche.

Per l'attività ordinaria inerente all'esercizio della funzione di gestione delle segnalazioni, all'OdV è assegnato un budget (supplementare rispetto a quello già assegnatogli per lo svolgimento delle attività previste dal modello organizzativo ex D.Lgs. 231/01). Per la gestione di Segnalazioni che implicano approfondimenti di particolare complessità, anche di natura tecnica, il Gestore potrà anche richiedere alla Società di farsi carico direttamente dei relativi costi.

5.2 Contenuto delle Segnalazioni

Il Segnalante effettua le Segnalazioni fornendo le "informazioni sulle violazioni" di cui dispone nel rispetto della normativa vigente.

Le successive fasi di verifica preliminare e accertamento sono agevolate da Segnalazioni dal contenuto preciso e dettagliato, quale a titolo esemplificativo:

- gli elementi identificativi del Segnalante (es. generalità);
- descrizione chiara e completa dei fatti oggetto di Segnalazione, con indicazione delle circostanze conosciute (di modo, di tempo e di luogo);
- elementi identificativi del segnalato (o dei segnalati), per quanto noti;
- indicazione di eventuali altre persone che possano riferire sui fatti oggetto di Segnalazione;
- indicazione o – se in possesso – messa a disposizione di eventuali documenti a sostegno della Segnalazione;
- ogni altra informazione utile in relazione ai fatti oggetto della Segnalazione ed eventuale documentazione a supporto della fondatezza della Segnalazione.

5.3 La trasmissione della Segnalazione

La Segnalazione Whistleblowing può essere inoltrata attraverso le modalità di seguito indicate.

Per un'efficiente gestione delle Segnalazioni tramite canale interno, ESCA si è dotata di una Piattaforma, in grado di garantire – con modalità informatiche e tecniche di cifratura dei dati – la riservatezza dell'identità del Segnalante, delle persone coinvolte o menzionate, del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione, nel pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. La Piattaforma è accessibile dal sito internet di ESCA, nell'apposita sezione "Invia una segnalazione", tramite il seguente link:

<https://private.mygovernance.it/mywhistleblowing/esca/59870>

Tramite la Piattaforma è possibile trasmettere una Segnalazione propria o inserire il numero identificativo di una Segnalazione ricevuta, previa presa visione dell'"Informativa Privacy".

Al termine dell'inserimento della Segnalazione è necessario annotare la data e il numero di ricevuta (codice numerico che identifica in modo univoco la Segnalazione), automaticamente prodotto dalla Piattaforma, che consente al segnalante di seguire nel tempo lo stato di lavorazione della propria Segnalazione, garantendo riservatezza e anonimato.

Di seguito il link alla pagina tutorial: <https://assistenza.mygovernance.it/portal/it/kb/my-whistleblowing>

Le Segnalazioni possono essere altresì trasmesse in forma orale, tramite il sistema di messaggistica vocale presente sulla Piattaforma – anch'esso gestito operativamente dal Gestore, con le garanzie di riservatezza previste dalla presente Procedura.

Il Segnalante ha, inoltre, la facoltà di richiedere un incontro diretto con il Gestore, da fissare entro un termine ragionevole. L'incontro sarà documentato, previo consenso del Segnalante, mediante registrazione audio su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto, oppure tramite redazione di un verbale, che il Segnalante potrà verificare, rettificare e confermare mediante sottoscrizione.

Qualora un soggetto diverso dal Gestore riceva una Segnalazione in cui il Segnalante dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia Whistleblowing o in cui tale volontà sia desumibile dalla Segnalazione stessa, questo ha l'obbligo di trasmetterla entro sette giorni inviando al Gestore l'originale, completo di eventuale documentazione di supporto, e dando contestuale notizia dell'inoltro della Segnalazione al Segnalante. Non può trattenerne copia e deve astenersi dall'intraprendere qualsiasi iniziativa autonoma di analisi e/o approfondimento. La mancata comunicazione di una Segnalazione ricevuta costituisce una violazione della Procedura e potrà comportare l'adozione di eventuali sanzioni disciplinari.

Eventuali Segnalazioni indirizzate al Sindaco di ESCA, incluse le denunce ex art. 2408 c.c., inserite nella Piattaforma o pervenute all'Organismo di Vigilanza di ESCA, sono trasmesse tempestivamente al Sindaco della Società. Attraverso il coordinamento con i vertici dell'azienda, verranno definite le modalità di svolgimento degli eventuali necessari approfondimenti.

Analogamente, il Sindaco di ESCA trasmette tempestivamente al Gestore eventuali Segnalazioni pervenute al predetto organo sociale ma indirizzate e/o di competenza dell'Organismo di Vigilanza sia in qualità di Gestore whistleblowing sia in qualità di OdV ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

5.4 La registrazione della Segnalazione

Tutte le Segnalazioni, indipendentemente dalla modalità di ricezione, sono registrate nella Piattaforma, che costituisce il *database* riepilogativo dei dati essenziali delle Segnalazioni e della loro gestione ed assicura, altresì, l'archiviazione di tutta la documentazione allegata, nonché di quella prodotta o acquisita nel corso delle attività di analisi.

La consultazione delle informazioni presenti sul portale è consentita al solo Gestore, abilitato ad accedervi attraverso specifici profili, tracciati attraverso *log* di sistema.

5.5 Classificazione e analisi preliminare della Segnalazione

Successivamente alla registrazione, il Gestore analizza e classifica la Segnalazione, per identificare quelle potenzialmente rientranti nel campo di applicazione della presente Procedura.

Il Gestore, tramite la Piattaforma, fornisce al Segnalante:

- entro sette giorni dalla data di ricezione della Segnalazione, un avviso di ricevimento della stessa;
- entro tre mesi dall'avviso di ricevimento della Segnalazione o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della stessa, un riscontro con informazioni sul seguito che viene dato o si intende dare alla Segnalazione.

Il Gestore, sulla base di una preliminare valutazione svolta anche tramite eventuali analisi documentali, può ritenere di disporre la chiusura delle Segnalazioni i) generiche o non sufficientemente circostanziate; ii) palesemente infondate; iii) riferite a fatti e/o circostanze oggetto in passato di specifiche attività di approfondimento già concluse, ove dalle preliminari verifiche svolte non emergano nuove informazioni tali da rendere necessarie ulteriori approfondimenti; iv) "circostanziate verificabili" per le quali, alla luce degli esiti delle preliminari verifiche svolte, non emergono elementi tali da suggerire l'avvio della successiva fase di istruttoria; v) "circostanziate non verificabili" per le quali, alla luce degli esiti delle preliminari verifiche, non risulta ragionevolmente possibile svolgere ulteriori approfondimenti per verificare la fondatezza della Segnalazione.

Il Gestore, in presenza di Segnalazioni sufficientemente circostanziate, dispone:

- l'avvio della successiva fase istruttoria;

- per le “Segnalazioni relative a fatti rilevanti”, la tempestiva informativa al Sindaco e/o all’Organo Amministrativo per le autonome valutazioni, ovvero, quando non possibile o non opportuno, ad altra funzione dirigenziale aziendale non coinvolta nell’oggetto della Segnalazione.

Nel caso in cui la Segnalazione riguardi l’Organismo di Vigilanza, verrà da questi trasmessa al Consiglio di Amministrazione, che gestirà l’istruttoria, e gli esiti degli approfondimenti istruttori saranno oggetto di una nota di chiusura della Segnalazione a cura dello stesso, che prenderà gli eventuali e conseguenti opportuni provvedimenti.

5.6 L’esecuzione dell’istruttoria

La fase istruttoria della Segnalazione ha l’obiettivo di:

- verificare la fondatezza delle circostanze fattuali segnalate;
- identificare i processi gestionali e decisionali interessati dai fatti esposti;
- fornire eventuali indicazioni per la correzione di possibili carenze, anomalie o irregolarità rilevate sulle aree e sui processi aziendali esaminati, o anche solo suggerire opportunità di miglioramento del sistema di controllo interno.

Non rientrano nel perimetro di analisi dell’istruttoria, se non nei limiti della manifesta irragionevolezza, le valutazioni di merito o di opportunità, discrezionali o tecnico-discrezionali, degli aspetti decisionali e gestionali di volta in volta operate dalle strutture/posizioni aziendali coinvolte, in quanto riservate alle esclusive prerogative di queste ultime.

Il Gestore nel corso degli approfondimenti può richiedere integrazioni o chiarimenti al Segnalante. Inoltre, può acquisire informazioni dalle persone coinvolte nella Segnalazione, le quali hanno anche facoltà di chiedere di essere sentite o di produrre osservazioni scritte o documenti.

Il Gestore cura lo svolgimento dell’istruttoria anche acquisendo dalle strutture interessate gli elementi informativi necessari, coinvolgendo le competenti Funzioni aziendali potendosi avvalere, se ritenuto opportuno, di esperti o periti esterni.

Le attività istruttorie sono svolte attingendo, a titolo esemplificativo, a: *i)* dati/documenti aziendali utili ai fini dell’istruttoria (es. estrazioni da sistemi aziendali e/o altri sistemi specifici utilizzati); *ii)* banche dati esterne (es. info provider/banche dati su informazioni societarie); *iii)* fonti aperte; *iv)* evidenze documentali acquisite presso le strutture aziendali; *v)* ove opportuno, dichiarazioni rese dai soggetti interessati o acquisite nel corso di interviste verbalizzate.

5.7 Esiti

Gli esiti degli approfondimenti relativi a ciascuna Segnalazione ricevuta sono illustrati in una nota conclusiva redatta dal Gestore, che potrà contenere:

- un giudizio di ragionevole fondatezza/non fondatezza dei fatti segnalati;
- un richiamo alle risultanze di eventuali precedenti attività istruttorie svolte sui medesimi fatti/soggetti o su fatti analoghi a quelli oggetto della Segnalazione;
- eventuali commenti in merito all’opportunità di intraprendere iniziative correttive o di miglioramento sulle aree e sui processi aziendali interessati.

Al termine dell’attività istruttoria, il Gestore delibera la chiusura della Segnalazione evidenziando l’eventuale inosservanza di norme/procedure.

Inoltre, se all’esito dell’istruttoria emergono:

- possibili fattispecie di rilevanza penale o di responsabilità civile, il Gestore può disporre di comunicare le risultanze al Consiglio di Amministrazione, per le valutazioni di competenza, e per il caso di rilevanza ai fini del D.Lgs. 231/2001, potrà suggerire l’adozione di misure disciplinari proporzionate;

- ipotesi di inosservanza di norme/procedure o fatti di possibile rilevanza sotto il profilo disciplinare o giuslavoristico, il Gestore comunica gli esiti al Consiglio di Amministrazione di ESCA, ovvero, quando non possibile o non opportuno, ad altra funzione dirigenziale aziendale non coinvolta nell'oggetto della Segnalazione.

In presenza di Segnalazioni chiuse in quanto palesemente infondate, il Gestore valuta con le altre strutture aziendali competenti se la Segnalazione sia stata effettuata al solo scopo di ledere la reputazione o di danneggiare o comunque di recare pregiudizio alla persona e/o società segnalata, ai fini dell'attivazione di ogni opportuna iniziativa nei confronti del Segnalante.

In presenza di elementi di riscontro su sospette frodi con potenziali impatti fiscali emerse dall'approfondimento della Segnalazione, il Gestore informa i Vertici Aziendali.

5.8 Azioni correttive: il monitoraggio

Se dalle analisi sulle aree e sui processi aziendali esaminati emerge la necessità di formulare raccomandazioni volte all'adozione di opportune iniziative di rimedio o di miglioramento, è responsabilità del management delle aree/processi oggetto di verifica definire un adeguato piano di intervento.

Il Gestore monitora l'avanzamento del piano.

5.9 Conservazione e archiviazione della documentazione

Le informazioni ed ogni altro dato Personale acquisiti sono trattati nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 24/2023 e del principio di cui agli artt. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – GDPR) e art. 3, co. 1, lett. e) del decreto legislativo n. 51 del 2018.

Al fine di garantire la gestione e la tracciabilità delle Segnalazioni e delle attività conseguenti, il Gestore cura la predisposizione e l'aggiornamento di tutte le informazioni riguardanti le Segnalazioni ed assicura – avvalendosi della Piattaforma e delle sue funzionalità – l'archiviazione di tutta la correlata documentazione di supporto per il tempo strettamente necessario alla loro definizione e comunque per non più di 5 anni, decorrenti dalla data di comunicazione dell'esito finale della Segnalazione al Gestore.

Gli originali delle Segnalazioni pervenute in forma cartacea sono conservati in apposito ambiente protetto, a cura del Gestore, il quale, nell'ipotesi di dismissione dell'incarico – ove non siano decorsi 5 anni dalla data di comunicazione dell'esito finale della Segnalazione – provvederà a consegnarli al nuovo Gestore subentrato in carica.

6. LE SEGNALAZIONI ESTERNE: IL CANALE ANAC

Il Segnalante può effettuare una Segnalazione attraverso canale esterno quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- il canale interno, pur essendo obbligatorio, non è attivo o non è conforme a quanto prescritto dalla legge;
- il Segnalante ha già effettuato una Segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito entro i termini previsti dalla normativa;
- il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che la Società non darebbe efficace seguito alla Segnalazione interna oppure intravede un rischio concreto di ritorsione in caso di Segnalazione interna;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

È onere del Segnalante valutare la ricorrenza di una delle situazioni elencate sopra prima di procedere con l'effettuazione di una Segnalazione esterna.

Le Segnalazioni esterne sono effettuate dal Segnalante direttamente all'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), mediante i canali appositamente messi a disposizione. Si tratta, in particolare, di:

- piattaforma informatica;
- Segnalazioni orali attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale;
- incontri diretti fissati entro un termine ragionevole.

Nel sito istituzionale di ANAC, cliccando il link alla pagina dedicata, si accede al servizio dedicato al “whistleblowing” (<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>), che riporta indicazioni chiare e facilmente accessibili relative al canale, ai soggetti competenti cui è affidata la gestione delle Segnalazioni, nonché alle Procedure.

È possibile accedere all'applicazione (canale ANAC) tramite il portale dei servizi ANAC al seguente url: <https://whistleblowing.anticorruzione.it/>

7. GARANZIE E TUTELE

7.1 La tutela dell'identità del Segnalante

Il Gestore e le funzioni eventualmente coinvolte nella gestione delle Segnalazioni sono tenuti alla riservatezza dell'identità del Segnalante, delle persone coinvolte e/o comunque menzionate nella Segnalazione, del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione.

Le Segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

Fatti salvi gli obblighi di legge, l'identità della persona Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa, a persone diverse dal Gestore.

La riservatezza è garantita anche a chi segnala prima dell'inizio o successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, ovvero nel periodo di prova, qualora dette informazioni siano state acquisite nell'ambito del contesto lavorativo oppure nella fase selettiva o precontrattuale.

È altresì garantita la riservatezza sull'identità delle persone coinvolte e/o menzionate nella Segnalazione.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la Segnalazione è utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della propria identità.

Nell'ambito del procedimento disciplinare:

a) l'identità della persona Segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla Segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

b) Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la Segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona Segnalante alla rivelazione della propria identità.

È dato avviso alla persona Segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nella ipotesi di cui al punto b), nonché nelle procedure di Segnalazione interna ed esterna quando la rivelazione dell'identità della persona Segnalante e delle informazioni da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità, è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

La violazione dell'obbligo di riservatezza, fatte salve le eccezioni di cui sopra, può comportare l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie da parte di ANAC nonché l'adozione di provvedimenti disciplinari da parte della Società, in linea con quanto indicato nell'apposito paragrafo del Modello Organizzativo da questa adottato.

7.2 Misure di protezione

Nei confronti di chi effettua una Segnalazione è vietato il compimento di atti ritorsivi, intesi come qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione, che provoca o può provocare al Segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Le misure di protezione si applicano nei limiti e alle condizioni previste dal capo III del d.lgs. n. 24/2023 e sono estese anche a:

- i Facilitatori, le persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado, i colleghi di lavoro del Segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con esso un rapporto abituale e attuale;
- gli enti di proprietà del Segnalante o per i quali lo stesso lavora nonché gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del Segnalante.

Il Segnalante è invitato ad indicare esplicitamente l'esistenza di tali soggetti, dimostrando la sussistenza dei relativi presupposti.

Chi ritiene di aver subito una ritorsione in ragione della Segnalazione può comunicarlo all'ANAC, fornendo gli elementi oggettivi dai quali sia possibile dedurre la consequenzialità tra Segnalazione, denuncia, Divulgazione pubblica effettuata e la lamentata ritorsione. ANAC, a sua volta, informa l'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di rispettiva competenza.

Gli atti ritorsivi eventualmente assunti in ragione della Segnalazione sono nulli e le persone che sono state licenziate a causa della Segnalazione hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro in attuazione della disciplina applicabile al lavoratore.

Si rinvia al sistema disciplinare della Società per le conseguenze connesse a: i) l'eventuale adozione di misure ritorsive; ii) la violazione dell'obbligo di riservatezza; iii) i casi di ostacolo o tentato ostacolo alla Segnalazione; iv) le sanzioni disciplinari nei confronti del Segnalante in capo al quale è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia ovvero la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

8. LE RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE

Le tutele indicate al capitolo 7 non devono essere in alcun modo intese come una forma di impunità del Segnalante: ESCA scoraggia l'utilizzo delle Segnalazioni a fini diversi da quelli descritti nella presente Procedura.

La presente Procedura lascia dunque impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del Segnalante nell'ipotesi di Segnalazione effettuata in malafede o con colpa grave, nonché l'obbligo di risarcire (ex art. 2043 del Codice civile) eventuali danni causati dalle citate condotte illecite. Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre sedi competenti, eventuali forme di abuso della presente Procedura, quali le Segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente Procedura. La responsabilità riconosciuta in capo al Segnalante comporta l'erogazione delle sanzioni indicate dal Sistema Disciplinare/Sanzionatorio previsto dal Modello Organizzativo della Società.

Il Gestore monitora l'applicazione e l'attuazione delle eventuali sanzioni erogate.

Contestualmente il Segnalato viene messo a conoscenza della presenza di tali violazioni affinché, ove occorra, egli sia in condizione di esercitare il suo diritto di difesa ed eventualmente agire nelle sedi opportune nei confronti del Segnalante.